

# **Regolamento**

## Regolamento del cimitero comunale

### **CAPITOLO I**

#### **TRASPORTI FUNEBRI**

##### **Art. 1 Generalità**

Il Comune si impegna ad agevolare e garantire un regolare servizio di trasporto funebre a favore della popolazione.

A tale scopo il Municipio pubblica, all'inizio di ogni legislatura l'appalto quadriennale.

Il trasporto è inteso dal domicilio (o dalla camera mortuaria nel Comune) alla Chiesa e poi sino al cimitero o al crematorio più vicino.

##### **Art. 2 Gratuità dei trasporti**

Le prestazioni assunte dal Comune in favore dei defunti residenti nel Comune e per gli attinenti di Stabio sono le seguenti:

- a) trasporto della salma sul territorio comunale,
- b) trasporto dal Comune al Crematorio più vicino,
- c) inumazione della salma per sepolture temporanee.

Altre prestazioni che eccedono le condizioni sopra descritte, come pure il trasporto effettuato da ditte che non sono quella incaricata dal Municipio, sono assunte dagli eredi.

##### **Art. 3 Orari**

Il Municipio può fissare con ordinanza i giorni e gli orari dei funerali.

#### **Art. 4 Percorso**

Il trasporto dal domicilio alla Piazza Maggiore deve avvenire in forma privata.

Il corteo funebre, dalla Piazza Maggiore al cimitero, segue un percorso determinato, fissato dal Municipio.

## **CAPITOLO II**

### **CIMITERO**

#### **Art. 5 Amministrazione**

Il cimitero di Stabio è di proprietà comunale. Esso è amministrato dal Municipio a mezzo dei suoi uffici che, con il Medico delegato, sorvegliano l'osservanza delle disposizioni del presente regolamento e delle vigenti leggi.

#### **Art. 6 Manutenzione e disciplinamento**

L'ufficio tecnico comunale cura la tenuta a giorno del piano regolatore del cimitero e dei registri.

Col personale a disposizione si occupa della manutenzione del cimitero per quanto di competenza del Comune, la pulizia, l'ordine, il disciplinamento e l'osservanza dei diritti e degli obblighi derivanti ai singoli privati delle concessioni fatte.

#### **Art. 7 Compiti del custode**

I compiti del personale addetto (affossatore,...) sono stabiliti con speciale capitolato d'onori.

#### **Art. 8 Orari d'apertura**

Il Municipio può stabilire gli orari d'apertura e di chiusura del cimitero, mediante avviso esposto all'entrata principale.

#### **Art. 9 Circolazione**

Nel cimitero non si può entrare che ai piedi, fatta eccezione per le persone che devono, per speciali condizioni di salute, valersi di un veicolo. La circolazione di automezzi è permessa solo per necessità di lavoro.

#### **Art. 10 Rifiuti**

Tutti i rifiuti provenienti dalla rinnovazione dei fiori, dalla pulizia delle tombe ai sentieri e della manutenzione delle tombe stesse da parte dei privati, devono essere raccolti e disposti negli appositi cestini.

## **Art. 11      Divieto di commercio**

Nel cimitero è vietato depositare o vendere oggetti funebri, piantine e fiori, esporre insegne e avvisi pubblicitari.

La vendita di piantine e fiori può essere autorizzata fuori dal cimitero, in luogo appositamente designato, previa autorizzazione e versamento della tassa di concessione secondo il Regolamento comunale per l'occupazione dell'area pubblica.

## **CAPITOLO III**

### **CAMERA MORTUARIA**

#### **Art. 12      Uso della camera mortuaria**

Il Comune di Stabio dispone di una camera mortuaria con catafalco refrigerato. Nella stessa possono essere disposte le salme in attesa dei funerali o per disposizione delle autorità di Polizia.

L'utilizzazione è subordinata al pagamento delle relative tasse.

## **CAPITOLO IV**

### **SEPOLTURE E INUMAZIONI**

#### **a) Disposizioni generali**

#### **Art. 13      Norme tecniche**

Il Municipio allestisce il Piano Regolatore del cimitero accompagnato dalle normative tecniche.

#### **Art. 14      Tasse di concessione**

Il capitolo IX del presente Regolamento stabilisce le tasse per le concessioni.

Nessuna concessione è efficace se non dopo il pagamento dell'importo relativo. La ricevuta saldata dalla Cassa comunale o fattura accompagnata dalla ricevuta di versamento postale, sono le uniche prove della concessione.

#### **Art. 15      Autorizzazione**

Nessuna salma può essere tumulata nel cimitero senza autorizzazione del Municipio e prima che sia trascorso il tempo indicato dal medico.

#### **Art. 16      Diritti di tumulazione**

Nel cimitero sono raccolte le salme, le ceneri e le ossa:

- a) di persone decesse nella giurisdizione comunale; fanno eccezione a questa norma le persone decesse nel Comune dove erano ospiti di un istituto di cura o di un asilo per vecchi;
- b) di attinenti o domiciliati nel Comune, decessi fuori dalla giurisdizione comunale;
- c) di non attinenti e non più domiciliati nel Comune, decessi fuori giurisdizione comunale e aventi diritto di sepoltura in cappelle o in altri posti riservati;
- d) in casi assolutamente particolari e seriamente motivati, il Municipio può autorizzare eccezionalmente la inumazione di defunti non attinenti e non domiciliati decessi fuori giurisdizione comunale e che non dispongono di posti riservati.

#### **Art. 17 Distinzioni delle sepolture e concessioni**

Le sepolture si distinguono in:

- a) gratuite con concessione temporanea ventennale (campi e cinerari comuni);
- b) a pagamento con concessione temporanea trentennale (campi e cinerari trentennali);
- c) a pagamento con concessione a tempo indeterminato (cappelle aperte, chiuse e sepolcreti).

#### **b) Sepolture a concessione temporanea**

#### **Art. 18 Sepolture ventennali o trentennali**

Nella fossa delle sepolture ventennali o trentennali non si può inumare più di una salma, tranne che nel caso di madre e neonato morti all'atto del parto chiusi nello stesso feretro.

Nelle tombe trentennali è possibile posare sotto la lapide eventuali urne cinerarie o resti di altre sepolture deposte nell'apposite cassette di cemento.

#### **Art. 19 Tipo di casse**

Per le tumulazioni nei campi ventennali e trentennali è d'obbligo la cassa di legno dolce.

Sono assolutamente vietate le casse di legno duro, di metallo o di qualsiasi altra materia di difficile decomposizione.

#### **Art. 20 Reparti**

Le sepolture gratuite nei campi comuni vengono eseguite in reparti separati per adulti e per bambini.

#### **Art. 21 Assegnazione di posti**

Tutte le sepolture nei campi ventennali e trentennali vengono assegnate in ordine progressivo.

Nei campi trentennali è data la possibilità ad un congiunto di riservare un posto attiguo.

La concessione viene fatta alla condizione che, nelle esumazioni ordinarie alla scadenza del periodo trentennale, la salma tumulata successivamente segua la destinazione della prima, se la durata della sepoltura è almeno di 20 anni.

Nel caso di rinuncia del posto riservato, il concessionario non avrà diritto ad alcun rimborso.

## **Art. 22      Contrassegni delle sepolture**

Per le sepolture ventennali nei campi comuni non è obbligatoria la posa dei monumenti.  
In mancanza del monumento il Municipio garantirà la recinzione con cordoni in pietra naturale o artificiale e la posa di una tavoletta portante nome e cognome del defunto e la data della morte.

## **Art. 23      Termine per la posa di monumenti**

Per tutte le concessioni nei campi trentennali, è fatto obbligo di sistemare l'area entro un anno, con la recinzione a spese del concessionario.

## **Art. 24      Rinnovo concessioni**

Nei campi trentennali, alla scadenza del termine stabilito, è ammesso il rinnovo della concessione per ulteriori periodi di trent'anni.

In caso di mancato rinnovo e trascorsi almeno venti anni dall'ultima sepoltura, il Municipio ha la facoltà di procedere allo spurgo.

Nel caso di nuove sepolture dovrà essere effettuato, a carico del concessionario, lo spurgo nel rispetto delle disposizioni date dalla Legge Sanitaria cantonale.

Nei campi ventennali non è ammesso il rinnovo della concessione alla scadenza del termine stabilito.

### **c) Sepolture a tempo indeterminato**

## **Art. 25      Distinzione delle sepolture a tempo indeterminato**

Le sepolture a tempo indeterminato si distinguono come segue:

- a) cappelle di famiglia aperte o chiuse;
- b) sepolcri per una o più salme

La concessione è fatta ritenute tutte le condizioni relative alla manutenzione ed eventuali diritti di occupazione come al presente regolamento.

Il diritto di chiedere, volta per volta nei limiti della concessione, l'accoglimento di una salma nella tomba di famiglia, spetta al concessionario e dopo di lui ai suoi eredi.

## **Art. 26      Concetto di tempo indeterminato**

Per concessione a tempo indeterminato si intende:

- cappelle aperte o chiuse
- sepolcri per una o più salme
- concessione principale della durata di 100 anni con possibilità di rinnovi per periodi di 30 anni.

Nel caso di cappelle chiuse esistenti, questo articolo si applica solo se il concessionario rinuncia e l'opera viene ceduta ad altra persona.

#### **Art. 27      Aventi diritto**

Nelle cappelle aperte o chiuse e sepolcri, potranno venir inumate le salme del concessionario, del coniuge, dei suoi genitori, dei suoi discendenti o di altre persone designate dal concessionario. Questo articolo si applica pure per le tombe trentennali.

#### **Art. 28      Responsabilità**

Gli eredi dovranno, entro un anno dalla morte del concessionario, designare un rappresentante che assuma verso il Comune l'esercizio del diritto e gli obblighi derivanti dalla concessione. Se la scelta non vien fatta dagli eredi nel termine indicato, vi provvederà il Comune, designando il responsabile fra gli eredi diretti, fermo restando la responsabilità solidale per tali obblighi ai parenti diretti.

#### **Art. 29      Doppia cassa**

Per tutte le tumulazioni a tempo indeterminato è obbligatoria la doppia cassa, di cui quella interna in zinco saldata a fuoco e con valvola di scarico.

#### **Art. 30      Opera funeraria**

La concessione vincola il concessionario ad erigere la rispettiva opera funeraria entro un anno dalla deposizione della prima salma.

#### **Art. 31      Formazione delle cellette nelle cappelle aperte**

Disposizioni particolari, per la formazione di cellette nelle cappelle aperte, sono definite con le norme tecniche.

#### **Art. 32      Tombe sovrapposte**

Nei sepolcri isolati è concesso inumare una salma sovrastante ad altra, nelle apposite caselle per un massimo di tre strati.

#### **Art. 33      Assegnazione delle particelle**

Le particelle per la costruzione di sepolcreti vengono assegnate, in ordine progressivo.

### **CAPITOLO V**

#### **OSSARI**

#### **Art. 34      Distinzione dei reparti**

Gli ossari sono così definiti:

- a) ossario comune,

- b) ossario collettivo,
- c) ossario semplice o di famiglia.

L'ossario comune, è costituito da camere sotterranee nelle quali vengono deposte, gratuitamente le ossa delle salme, senza alcuna distinzione qualunque sia la loro provenienza.

L'ossario collettivo è costituito da un locale nel quale vengono deposte gratuitamente in gruppo le cassette contenenti ciascuna i resti di una sola salma.

L'ossario semplice o di famiglia, a pagamento, è costituito da cellette individuali multiple disposte sotto il porticato.

Quelle semplici accolgono una sola cassetta, quelle multiple possono contenere più cassette.

#### **Art. 35 Facoltà di deporre urne cinerarie**

Nelle cellette ossario è concesso deporre anche urne cinerarie. Quando lo spazio lo permette, nelle cellette possono essere deposte assieme cassette di ossa urne cinerarie di parenti.

#### **Art. 36 Cassette per resti**

Le cassette di cemento o di eternit per riporre le ossa, iscrizione compresa, vengono fornite dietro pagamento, dal Comune.

#### **Art. 37 Assegnazione**

L'assegnazione delle cellette viene fatta in ordine progressivo, per singolo settore.

#### **Art. 38 Durata della concessione**

Le concessioni hanno la durata di 20 anni, rinnovabili solamente per un ulteriore periodo di 20 anni.

### **CAPITOLO VI**

#### **CINERARI**

#### **Art. 39 Destinazione dei reparti**

Le urne cinerarie possono essere deposte:

- a) nelle cellette del tempio cinerario;
- b) nelle cellette dei diversi reparti ossario;
- c) in altre sepolture a tempo indeterminato già esistenti.

Sono disponibili cellette semplici o di famiglia.

#### **Art. 40 Cellette semplici**

Nelle cellette semplici, possono essere riposte al massimo due urne, con le ceneri dei parenti.

#### **Art. 41 Deposizione nelle cellette ossario**

Per la deposizione di urne nelle cellette dei diversi reparti ossario fanno stato le disposizioni al capitolo quinto (art.35).

#### **Art. 42 Urne**

Ogni urna può raccogliere le ceneri di una sola salma.

Le urne devono essere di metallo o di un altro materiale resistente ed ermeticamente chiuse e portare il nome e cognome del defunto.

#### **Art. 43 Assegnazione**

L'assegnazione delle cellette viene fatta in ordine progressivo, per il singolo settore.

#### **Art. 44 Durata delle concessioni**

Nel tempio cinerario sono disponibili cellette gratuite ed a pagamento. Quelle gratuite vengono concesse per un periodo di 20 anni (cinerario semplice comune). Quelle a pagamento vengono concesse per la durata di 30 anni, rinnovabili per ulteriori periodi di 20 anni.

### **CAPITOLO VII**

#### **DIRITTI ED OBBLIGHI DERIVANTI AI PRIVATI DALLE CONCESSIONI ACCORDATE**

##### **a) Disposizioni generali**

#### **Art. 45 Limitazioni dei diritti dei concessionari**

Ogni tipo di concessione conferisce al concessionario unicamente il diritto di superficie per il periodo determinato dal Regolamento, ma non la proprietà del terreno.

È in facoltà del Comune di tornare in possesso di qualsiasi particella concessa, quando ciò sia necessario per l'ampliamento o per modificazioni topografiche dei cimiteri o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico. Verificandosi questo caso, il Municipio assegnerà al concessionario altra particella equivalente alla primitiva ed il Comune eseguirà a sue spese la ricostruzione della tomba e il trasporto del monumento, se questi esistesse nonché la traslazione della salma.

In caso di soppressione dei cimiteri o di trasferimento in altro luogo, cessano tutti i diritti dei concessionari e tutti gli obblighi del Comune a loro riguardo.

Al Comune rimarrà l'obbligo di traslare le salme e resti di salme al nuovo cimitero, dove i privati dovranno, se così vorranno, rinnovare le loro concessioni pagando i nuovi diritti.

Il Comune è sollevato da qualsiasi obbligo di risarcimento delle spese sostenute dai concessionari per la costruzione delle cappelle, delle tombe, e dei monumenti che saranno soppressi, così come da ogni spesa derivante dal trasporto di monumenti ad altro cimitero, dalla eventuale ricostruzione di tombe e monumenti e da qualsivoglia altro onere.

#### **Art. 46 Autorizzazioni per opere funerarie**

Il collocamento di monumenti di qualsiasi natura, deve essere autorizzato dal Municipio dietro presentazione del relativo progetto.

#### **Art. 47 Accesso con materiale e mezzi di trasporto**

L'accesso al cimitero con materiale e mezzi di trasporto per la costruzione di tombe e di monumenti è concesso unicamente dietro presentazione del progetto approvato o di un'autorizzazione dell'Ufficio tecnico comunale.

#### **Art. 48 Divieto lavori nei giorni festivi**

Nei giorni festivi e nel periodo di cinque giorni prima della ricorrenza dei defunti non sono permessi lavori.

Eventuali deroghe possono essere concesse dall'UTC in caso di giustificata necessità e di urgenza.

#### **Art. 49 Responsabilità per costruzioni**

L'esecuzione delle tombe a tempo indeterminato, (sepolcri, cappelle aperte e chiuse) dovranno essere eseguite a regola d'arte.

Si riterranno responsabili in solido il concessionario e l'assuntore dei lavori per l'inosservanza del presente regolamento e per tutti i danni che nel corso dei lavori fossero arrecati da essi o da loro dipendenti alla proprietà comunale o ad opere private.

#### **Art. 50 Opere non conformi**

Non è permesso occupare con i cordoni, con le lapidi e con i monumenti, spazio in più di quello prescritto e concesso. Qualunque opera eseguita o collocata sulla tomba, che non sia conforme alle norme stabilite dovrà essere rimossa.

#### **Art. 51 Fondamenta**

Tutte le lapidi, cordoni e monumenti devono poggiare su adeguata fondamenta.

In difetto, saranno assestati, su ordine dell'Ufficio Tecnico.

#### **Art. 52 Materiali di rifiuti**

I materiali di rifiuto provenienti dalle costruzioni effettuate dai privati dovranno essere sollecitamente asportati dal cimitero, a cura dell'esecutore dei lavori.

#### **Art. 53 Manutenzione delle opere**

Le cappelle, i sepolcri, i monumenti, le lapidi ed in genere qualunque ornamento funebre, dovranno essere mantenuti sempre in buono stato, a cure e spese del concessionario. Ove ciò non avvenisse, l'Ufficio tecnico comunale ingiungerà al concessionario l'esecuzione dei lavori occorrenti.

Se lo stesso non aderisse all'ingiunzione nel termine che sarà fissato, il Comune vi provvederà addebitando la spesa al concessionario.

È fatta riserva di quanto previsto per le tombe che risultano abbandonate.

#### **Art. 54      Danni**

Qualsiasi danno o sfregio a tombe, monumenti, ecc. dovrà essere immediatamente riparato dagli autori, riservato il risarcimento dei danni e l'eventuale deferimento dell'Autorità giudiziaria, secondo le disposizioni dal codice penale.

#### **Art. 55      Piantagioni e fiori**

Sulle tombe potranno essere coltivati fiori ed arbusti sempreverdi, purché mantenuti entro l'area di concessione.

È vietata in modo più che assoluto la piantagione di alberi ad alto fusto.

Provvedendo già il Comune alle piantagioni ornamentali, è vietato ai privati collocare intorno alle tombe, sia terra sia in vasi, piante di qualsiasi genere.

#### **Art. 56      Termine delle concessioni**

Allo spirare del termine della concessione di una tomba individuale o collettiva tutto ciò che è posto sulla tomba stessa resta di proprietà degli eredi del concessionario, i quali provvederanno, entro tre mesi, ad asportare il tutto dal cimitero.

Se entro detto termine non venisse disposto in tal senso, il Comune provvederà allo spurgo ed all'allontanamento del materiale, disponendone come meglio riterrà opportuno, addebitando le spese agli eredi.

Allo scadere della concessione delle cellette d'ossario o cinerario, i resti verranno riposti nell'ossario comune o gli eredi potranno disporre per la loro deposizione in una sepoltura a tempo indeterminato già esistente.

#### **Art. 57      Abbandono di tombe**

Per le tombe risultanti abbandonate, valgono le seguenti disposizioni:

- Il Comune pubblica una grida sul Foglio Ufficiale cantonale invitando gli eventuali eredi a far valere i loro diritti entro un anno.

Se entro tale termine la grida dovesse andare deserta, la concessione ritorna al comune che potrà assegnarla a un nuovo concessionario alla tariffa corrente, previo lo spurgo da farsi a spese del Comune stesso.

I resti saranno posti nell'ossario comune.

I monumenti funebri e accessori verranno distrutti.

#### **b) Costruzioni private**

#### **Art. 58 Domanda per posa monumenti sulle sepolture temporanee**

Il progetto del monumento, firmato dal progettista, va presentato in duplo, in scala 1:10 deve contenere la pianta, le sezioni, l'elevazione, l'epigrafe ed indicare la qualità dei materiali.

#### **Art. 59 Domanda per posa monumenti su tombe a tempo indeterminato**

Il concessionario deve presentare la domanda per la costruzione corredata dai relativi disegni con i piani quotati in duplo, scala 1:20 per le cappelle e scala 1:10 per i sepolcri isolati, firmati dal progettista e dal concessionario.

#### **c) cellette ossario e cinerario**

#### **Art. 60 Chiusura cellette posa portaforti**

Le cellette dell'ossario e del cinerario vengono chiuse dal custode affossatore con una lastra di marmo. Sulla stessa figureranno il nome e le date di nascita e di morte del defunto in caratteri di scrittura uniformi per tutte le cellette.

L'esecuzione della scritta eseguita per incarico del Comune da ditta specializzata è a carico del concessionario, il portaforti e la cornice per fotografia saranno pure di tipo unificato e verranno fornite dal Comune a pagamento.

### **CAPITOLO VIII**

#### **TRASLAZIONI E RINUNCE**

#### **Art. 61 Modifica di concessione**

Riservate le disposizioni della Legge Sanitaria e del presente Regolamento è possibile la traslazione da sepoltura ventennale o trentennale ad altra a tempo indeterminato a spese del concessionario. Ciò implica il pagamento della nuova tassa senza bonifico dell'importo pagato in precedenza.

#### **Art. 62 Rinuncia di concessione**

Nel caso di rinuncia a una particella per tomba, sepolcro o cappella, a una celletta ossario o cinerario, il concessionario non ha diritto ad alcun rimborso dell'importo pagato.

### **CAPITOLO IX**

#### **ESUMAZIONI**

### **Art. 63 Specie di esumazioni**

Le esumazioni sono di due specie: ordinarie e straordinarie. Le esumazioni ordinarie vengono eseguite a spese del Comune a scadenza della concessione.

In ogni modo qualsiasi esumazione ordinaria non può avvenire prima che siano trascorsi 20 anni dall'inumazione.

Le esumazioni straordinarie si possono fare in ogni tempo, riservate le disposizioni di Legge.

### **Art. 64 Avviso per le esumazioni**

La data delle esumazioni ordinarie sarà pubblicata almeno 30 giorni prima all'albo comunale e pubblicato sul Foglio Ufficiale.

Copia dell'avviso sarà notificato ad un rappresentante del concessionario. Di ogni esumazione l'incaricato del Comune terrà un verbale che sarà firmato dal rappresentante del concessionario.

### **Art. 65 Stato dei resti**

Quando in seguito ad esumazione, si rinvenissero resti di salme non ridotti in stato da poterli collocare nelle cassette ossario, salvo a disposizioni diversa da parte della famiglia del defunto, verranno inumati nuovamente in quella parte del cimitero **all'uopo designata.**

### **Art. 66 Autorizzazione per esumazioni straordinarie**

Nessuna esumazione straordinaria può essere concessa senza l'autorizzazione scritta delle competenti Autorità cantonali.

Alle esumazioni straordinarie dovranno assistere anche il Medico delegato e l'incaricato comunale. Tutte le spese per esumazioni straordinarie sono a carico del richiedente.

## **CAPITOLO IX A**

### **TARIFFE E TASSE**

#### **CAPPELLE CHIUSE**

(solo concessione dell'area)	x 100 anni	Fr. 10'000.--
Rinnovi	x 30 anni	Fr. 3'000.--

#### **CAPPELLE APERTE (6 posti)**

(solo concessione dell'area)	x 100 anni	Fr. 5'000.--
Rinnovi	x 30 anni	Fr. 1'500.--

#### **SEPOLCRO SINGOLO (1 strato)**

(solo concessione dell'area)	x 100 anni	Fr. 600.--
Rinnovi	x 30 anni	Fr. 200.--

#### **SEPOLCRETI SOVRAPPOSTI (2 strati)**

(solo concessione dell'area)	x 100 anni	Fr.	900.--
Rinnovi	x 30 anni	Fr.	300.--
<b>SEPOLCRETI SOVRAPPOSTI (3 strati)</b>			
(solo concessione dell'area)	x 100 anni	Fr.	1'200.--
Rinnovi	x 30 anni	Fr.	400.--
<b>SEPOLCRO DI FAMIGLIA (1 strato)</b>			
(solo concessione dell'area)	x 100 anni	Fr.	1'200.--
Rinnovi	x 30 anni	Fr.	400.--
<b>SEPOLCRO DI FAMIGLIA (2 strati)</b>			
(solo concessione dell'area)	x 100 anni	Fr.	1'800.--
Rinnovi	x 30 anni	Fr.	600.--
<b>SEPOLCRO DI FAMIGLIA (3 strati)</b>			
(solo concessione dell'area)	x 100 anni	Fr.	2'400.--
Rinnovi	x 30 anni	Fr.	800.--
<b>TOMBE TRENTENNALI</b>			
La fila semplice	x 30 anni	Fr.	300.--
Rinnovi	x 30 anni	Fr.	250.--
<b>TOMBE TRENTENNALI (1a fila doppie)</b>			
(solo concessione dell'area)	x 30 anni	Fr.	450.--
Rinnovi	x 30 anni	Fr.	400.--
<b>TOMBE TRENTENNALI (2a fila doppie)</b>			
(solo concessione dell'area)	x 30 anni	Fr.	400.--
Rinnovi	x 30 anni	Fr.	350.--
<b>TOMBE TRENTENNALI (2a fila semplice)</b>			
(solo concessione dell'area)	x 30 anni	Fr.	250.--
Rinnovi	x 30 anni	Fr.	200.--
<b>TOMBE COMUNI VENTENNALI SEMPLICI</b>			
(solo concessione dell'area)	x 20 anni	Gratuite	
<b>TOMBE SEMPLICI BAMBINI</b>			
(solo concessione dell'area)	x 20 anni	Gratuite	
<b>CINERARIO SEMPLICE</b>			
(locazione delle celle predisposte dal Comune)	x 30 anni	Fr.	250.--
Rinnovi	x 30 anni	Fr.	150.--

<b>CINERARIO COMUNE SEMPLICE</b>			
(locazione delle celle predisposte dal Comune)	x 20 anni	Gratuito	
<b>CINERARIO DI FAMIGLIA</b>			
(locazione delle celle predisposte dal Comune)	x 30 anni	Fr. 800.--	
Rinnovi	x 20 anni	Fr. 350.--	
<b>OSSARIO SEMPLICE</b>			
(locazione delle celle predisposte dal Comune)	x 20 anni	Fr. 250.--	
Rinnovi (1)	x 20 anni	Fr. 150.--	
<b>OSSARIO DI FAMIGLIA</b>			
(locazione delle celle predisposte dal Comune)	x 20 anni	Fr. 800.--	
Rinnovi (1)	x 20 anni	Fr. 350.--	
<b>OSSARIO COLLETTIVO</b>	x 20 anni	Gratuito	
<b>OSSARIO COMUNE</b>	Perpetuo	Gratuito	
<b>CASSETTE DI CEMENTO PER OSSARI SEMPLICI O DI FAMIGLIA E PER L'OSSARIO COLLETTIVO, CON TARGHETTA PORTA NOME</b>		fornitura e posa	Fr.150.--
<b>PORTAFIORI PER CINERARI E OSSARI</b>		fornitura e posa	Fr. 50.--
<b>FOTOCERAMICA</b>	(a colori) (bianco e nero)	fornitura e posa	Fr.140.-- Fr. 90.--
<b>CORNICE PER FOTOCERAMICA</b>		fornitura e posa	Fr. 28.--
<b>SCRITTURA CARATTERI ROMANI (per ogni carattere)</b>		fornitura e posa	Fr. 8.--
<b>LUMINO ELETTRICO A BATTERIA</b>		fornitura e posa	Fr. 65.--
<b>PRESTAZIONE DEL COMUNE PER</b>			

ESUMAZIONI STRAORDINARIE a corpo	Fr. 500.--
DEPOSITO SALME NELLA CAPPELLA MORTUARIA:	
– per gli aventi diritto alle prestazioni comunali di cui all’art. 2	Gratuita
– in tutti gli altri casi	Fr. 100.--per giorno.
PERMESSO DI INUMAZIONE DI NON DOMICILIATI NEL COMUNE	Fr. 500.--
Sono esonerati gli attinenti del Comune e gli ospiti presso la Casa anziani di Stabio	

## **CAPITOLO X**

### **CONTRAVVENZIONI, MULTE E RICORSI**

#### **Art. 67 Contravvenzioni, multe e ricorsi**

Qualsiasi contravvenzione al presente Regolamento ed alle disposizioni cantonali delegate, è punita con multa da Fr. 50. --a Fr. 1000.-- .

Per la procedura, prescrizione, ricorsi, pagamento e la commutazione della multa in arresto, fanno stato le norme degli art. 147 e ss della Legge Organica Comunale.

## **CAPITOLO XI**

### **NORME FINALI**

#### **Art. 68 Diritto transitorio**

Rimangono acquisiti i diritti derivanti dall’applicazione del Regolamento precedentemente in vigore. Il concetto di tempo indeterminato di cui all’art. 26 è applicabile a tutte le concessioni rilasciate in forma centenaria in base al diritto precedente.

#### **Art. 69 Diritto applicabile**

Per quanto non contemplato dal presente regolamento fanno stato le disposizioni cantonali vigenti in materia sanitaria.

#### **Art. 70 Entrata in vigore**

Il presente regolamento abroga tutte le precedenti disposizioni ed entra in vigore con l’approvazione del Consiglio di Stato.

\* \* \*

Approvato con risoluzione municipale del 22 novembre 1982.

**PER IL MUNICIPIO**

Il Sindaco

Il Segretario

Giordano Bobbià

Agostino Bernardi

Approvato dal Consiglio comunale di Stabio nella seduta del 21 dicembre 1982.

**PER IL CONSIGLIO COMUNALE**

Il Presidente

Il Segretario

Sergio Bobbià

Agostino Bernardi

Approvato dal Dipartimento dell'Interno per delega del Consiglio di Stato con risoluzione del 1. febbraio 1984.

**PER IL DIPARTIMENTO DELL'INTERNO**

Il Direttore

Il Segretario

C. Speciali  
(Consigliere di Stato)

Avv. G. Gianella

Modifiche agli art. 18 e 24 e completazioni del Capitolo IX<sup>a</sup>.

Approvate dal Dipartimento dell'Interno per delega del Consiglio di Stato con risoluzione 24 gennaio 1989.

**PER IL DIPARTIMENTO DELL'INTERNO**

Il Direttore

Il Segretario

P. Martinelli  
(Consigliere di Stato)

Avv. G. Gianella

## **NORME TECNICHE DI PIANO REGOLATORE DEL CIMITERO COMUNALE**

---

### **Art. 1 Base legale**

Il Piano Regolatore del Cimitero comunale è allestito dal Municipio in ossequio alle disposizioni del Regolamento (art. 13).

### **Art. 2 Componenti**

Il Piano Regolatore del Cimitero di Stabio comprende:

- Il piano di situazione in scala 1:2000 (vedi allegata riduzione);
- Le norme tecniche.

### **Art. 3 Comprensorio**

Il Piano Regolatore e le rispettive Norme disciplinano l'assetto e l'organizzazione dell'area destinata al Cimitero, nella mappa comunale a n. 942 RFD.

### **Art. 4 Scopi**

Gli scopi del Piano Regolatore sono:

- a) l'organizzazione razionale dell'area e la disciplina dell'attività edilizia;
- b) la tutela delle esigenze di interesse pubblico nel campo della pulizia mortuaria e cioè:
  - l'igiene, il decoro e i valori estetici.

### **Art. 5 Ripartizione e organizzazione dell'area**

L'area destinata a Cimitero è suddivisa in campi e zone rappresentati nel piano in scale 1 : 2000:

- Campo A)           1<sup>a</sup> fila sepolture trentennali  
                          2<sup>a</sup> fila trentennali  
                          al centro, sepolture ventennali
- Campo B)           1<sup>a</sup> fila sepolture trentennali  
                          2<sup>a</sup> fila sepolture trentennali  
                          al centro, sepolcreti
- Campo c)           1<sup>a</sup> fila sepolture trentennali  
                          2<sup>a</sup> fila sepolture trentennali  
                          al centro, sepolture trentennali
- Campo D)           come campo A)
- Campo E)           come campo A)
- Campo F)           come campo A)
- Campo G)           come campo C)
- Campo H)           come campo C)
- Campo I)           sepolture ventennali bambini

- Campo L)            come campo I)
- Zone da 1 a 8        cappelle aperte
- Edifici                a / b / c / d / e / f / g / h  
                              cappelle perpetue
- Edificio 9            cinerario e ossario  
                              + zone funzioni
- Edificio 10          locale custode affossatore
- Edificio 11          camera mortuaria

#### **Art. 6            Dimensioni delle aree in concessione**

Le aree in concessione devono essere rispettate scrupolosamente nelle dimensioni che elenchiamo di seguito:

- |                              |          |           |
|------------------------------|----------|-----------|
| – tombe ventennali bambini   | dim. cm. | 50 x 150  |
| – tombe ventennali semplici  | dim. cm. | 90 x 180  |
| – tombe trentennali semplici | dim. cm. | 90 x 180  |
| – tombe trentennali doppie   | dim. cm. | 180 x 180 |
| – sepolcreti semplici        | dim. cm. | 90 x 220  |
| – sepolcreti doppi           | dim. cm. | 180 x 220 |
| – cappelle aperte            | dim. cm. | 270 x 310 |
| – cappelle chiuse            | dim. cm. | 330 x 400 |

#### **Art. 7            Profondità delle sepolture**

La profondità di scavo delle fosse e l'altezza dei manufatti interrati sono così definite:

- |                            |                  |     |
|----------------------------|------------------|-----|
| – tombe ventennali bambini | prof. minima cm. | 150 |
| – tombe ventennali         | prof. minima cm. | 180 |
| – tombe trentennali        | prof. minima cm. | 180 |
| – sepolcreti 1. strato     | prof. minima cm. | 90  |
| 2. strati                  | prof. minima cm. | 170 |
| 3. strati                  | prof. minima cm. | 250 |
| – cappelle aperte          | prof. minima cm. | 250 |
| – cappelle chiuse          | prof. minima cm. | 250 |

#### **Art. 8            Altezza dei monumenti**

I monumenti, le lapidi, le croci, le statue, gli arbusti ammessi od altro ornamento non potranno superare le seguenti altezze, misurate dalla pavimentazione dei viali:

- |                            |             |     |
|----------------------------|-------------|-----|
| – tombe ventennali bambini | altezza cm. | 90  |
| – tombe ventennali         | altezza cm. | 120 |
| – tombe trentennali        | altezza cm. | 150 |

– sepolcreti	altezza cm.	180
– cappelle aperte	altezza cm.	230
– cappelle chiuse	altezza cm.	600

#### **Art. 9 Sistema costruttivo dei sepolcri e delle cappelle**

I sepolcreti a uno o più strati devono essere eseguiti con gli appositi elementi prefabbricati in calcestruzzo normalmente in commercio nella nostra regione. Gli stessi devono essere provvisti di una copertura a lastre in calcestruzzo.

Le pareti esterne devono essere impermeabilizzate con prodotto idoneo.

Le cappelle aperte e chiuse devono essere eseguite in calcestruzzo gettato in opera secondo lo schema ottenibile presso l'Ufficio tecnico comunale.

Le pareti esterne devono essere impermeabilizzate.

#### **Art. 10 Condizioni particolari di 1ª fila**

Per ragioni estetiche non sono rilasciate concessioni in prima fila semplici, è pertanto obbligatoria la delimitazione con eventuale monumento dell'area doppia.

#### **Art. 11 Cellette ossario e cinerario nelle cappelle aperte**

È ammessa la formazione di cellette, ossario e cinerario nelle cappelle aperte riservato il rispetto delle dimensioni massime previste per il manufatto.

La sporgenza ammessa per le cellette misurata dalla parete di fondo predisposta è di cm. 70.

#### **Art. 12 Scrittura sulle lastrine di chiusura delle cellette ossario e cinerario**

La scrittura sulle lastrine è prevista con carattere << romano >> altezza mm. 25 patinato bronzo.

## Cimitero comunale di Stabio

### LEGENDA

- Campo A) 1<sup>a</sup> fila sepolture trentennali  
2<sup>a</sup> fila trentennali  
al centro, sepolture ventennali
- Campo B) 1<sup>a</sup> fila sepolture trentennali  
2<sup>a</sup> fila sepolture trentennali  
al centro, sepolcreti
- Campo c) 1<sup>a</sup> fila sepolture trentennali  
2<sup>a</sup> fila sepolture trentennali  
al centro, sepolture trentennali
- Campo D) come campo A)
- Campo E) come campo A)
- Campo F) come campo A)
- Campo G) come campo C)
- Campo H) come campo C)
- Campo I) sepolture ventennali bambini
- Campo L) come campo I)
- Zone da 1 a 8 cappelle aperte
- Edifici a / b / c / d / e / f / g / h  
cappelle perpetue
- Edificio 9 cinerario e ossario  
+ zone funzioni
- Edificio 10 locale custode affossatore
- Edificio 11 camera mortuaria